Documento firmato digitalmente
Il Giudice
NUNZIO CACCIATO

Sentenza n. 732/2025
Depositata il 31/01/2025
Il Segretario
CARMELITA TOMASELLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:

CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico

in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso comune.catania@pec.it

Municipia S.p.a. - [redacted]

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SOLLECITO n. [redacted] TASI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 4.5.2023, depositato in data 2.10.2023, presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, il sig. [redacted], come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato il sollecito di pagamento n. [redacted] emesso dall'ATI di Catania, quale Concessionario per la riscossione del Comune di Catania, notificato in data 1.04.2023, e intimante il pagamento della somma complessiva di €[redacted] per TASI, anno d'imposta 2015, eccependone la nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento e per intervenuta decadenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

Il Comune di Catania non si è costituito in giudizio.

Municipia spa, costituita in giudizio, contesta la fondatezza del ricorso e con successiva memoria, depositata il 21.1.2025, contesta specificatamente l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento e a prova di ciò deposita copia dell'avviso e della relata di notifica.

All'udienza del 27 gennaio 2025 la causa, sentite le parti, è andata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce

vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Nel caso del quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto sottostante il sollecito di pagamento e, a fronte di tale eccezione, Municipia ha prodotto in giudizio unitamente alla memoria, depositata il 21 gennaio 2025, la copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento dalla quale risulta che la notifica è avvenuta ex art 140 c.p.c., non vi è prova agli atti che siano state adempiute le formalità in esso previste. Non solo, l'articolo 32 del D.Legs. 546/92, *ratione temporis*, prevedeva una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti potevano produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni, ovvero fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso de quo tale termine non è stato osservato in quanto il deposito è del 21 gennaio e anche a voler considerato quale termine di deposito il 17 dicembre, come sostenuto in udienza del difensore del ricorrente, la produzione documentale è tardiva e, quindi, va dichiarata inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico al sollecito impugnato.

Il ricorso, pertanto, ritenendo assorbito ogni altro motivo di impugnazione, va accolto e l'atto impugnato annullato.

Condanna il Comune di Catania e Municipia spa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi [redacted] oltre oneri come per legge, se dovuti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Catania e Municipia spa, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi [redacted] oltre oneri come per legge, se dovuti.

Così deciso in Catania il 27 gennaio 2025

Il Giudice

Nunzio Cacciato